



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2019, proposto dalla Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, PEC giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Comune di Melfi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Donato Mancusi, PEC avv.donatomancusi@legalmail.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

-del provvedimento del 27.8.2019 (notificato con pec del 28.8.2019), con il quale il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Melfi ha sospeso l'installazione sul terreno foglio n. 79, particella n. 401, dell'impianto di telefonia mobile,

indicato nell'istanza di autorizzazione ex art. 87 D.Lg.vo n. 259/2003, presentata dalla Wind Tre S.p.A. il 4.7.2019, perché vietata dal Piano Comunale per l'individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, approvato con Del. C.C. n. 8 del 13.2.2002;

-del predetto Piano Comunale, in quanto vieta l'installazione degli impianti di telefonia mobile in tutto il centro abitato di Melfi e nell'area agricola circostante, come perimetrata nell'allegata Tavola n. 9, prevedendo inoltre anche l'obbligo di "rispettare la distanza minima di 100 m. da ogni singolo fabbricato esistente sul territorio" comunale;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melfi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Antonio Lamarte per delega dell'avv. Giuseppe Sartorio, e Gaetano Araneo, per delega dell'avv. Donato Mancusi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La Wind Tre S.p.A. (nata dalla fusione tra H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.) con istanza ex art. 87 D.Lg.vo n. 259/2003 del 4.7.2019 ha chiesto al Comune di Melfi ed all'ARPAB di Potenza il rilascio dell'autorizzazione all'istallazione nella Contrada Monte Lapis, precisamente sul terreno foglio n. 79, particella n. 401, di un impianto di telefonia mobile, consistente in un palo di 24 m. con l'aggiunta di un antenna di 4 m..

Con atto del 19.8.2019 l'ARPAB di Potenza ha emanato il parere radioprotezionistico favorevole, attestante la conformità con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), L. n. 36/2001 con il DPCM dell'8.7.2003.

Invece, il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Melfi con provvedimento del 27.8.2019 (notificato con pec del 28.8.2019) ha sospeso l'installazione

del predetto impianto di telefonia mobile, perché vietata dal Piano Comunale per l'individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, approvato con Del. C.C. n. 8 del 13.2.2002, il quale aveva stabilito il divieto di installazione degli impianti di telefonia mobile in tutto il centro abitato di Melfi e nell'area agricola circostante, come perimetrata nell'allegata Tavola n. 9, prevedendo inoltre anche l'obbligo di "rispettare la distanza minima di 100 m. da ogni singolo fabbricato esistente sul territorio" comunale.

La Wind Tre S.p.A. con il presente ricorso, notificato il 29.10/4/5.11.2019 e depositato il 25.11.2019, ha impugnato il predetto provvedimento del 27.8.2019 ed il richiamato Piano Comunale per l'individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, approvato con Del. C.C. n. 8 del 13.2.2002, deducendo:

- 1) la violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dal preavviso di rigetto;
- 2) e 3) la violazione dell'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001 e dell'art. 86, comma 3, D.Lg.vo n. 259/2003, in quanto l'impugnato Piano Comunale di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni impediva la realizzazione di un'adeguata ed uniforme copertura del segnale telefonico anche con riferimento alle nuove tecnologie UMTS e LTE.

Si è costituito in giudizio il Comune di Melfi, il quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, in quanto la società ricorrente aveva già installato nel territorio comunale 4 impianti di telefonia mobile, di cui 2 su terreni di proprietà comunale, che, però, erano stati disinstallati, in quanto la ricorrente voleva pagare al Comune un canone di locazione più basso.

Il ricorso è fondato con riferimento al secondo ed al terzo motivo (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 337 del 19.5.2018).

Al riguardo, va rilevato che questo Tribunale con Sentenze n. 99 del 6.3.2009 e n. 329 del 23.4.2007 ha dichiarato inammissibili e/o irricevibili le impugnazioni dei Piani Comunali ex art. 5 L.R. n. 30/2000, per la violazione del termine decadenziale di impugnazione giurisdizionale di 60 giorni, evidenziando che, poiché i Piani Comunali per

l'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazioni ex art. 5, comma 1, L.R. n. 30/2000 dovevano essere qualificati come di natura urbanistica, come le disposizioni contenute negli elaborati grafici degli strumenti urbanistici (come per es. le cd. zonizzazioni, la destinazione di alcune specifiche aree alla soddisfazione degli standards urbanistici e la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo su precise aree) e quelle contenute nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (come per es. l'indice di fabbricabilità delle singole Zone, la superficie massima che possono occupare gli insediamenti residenziali o quelli produttivi, l'altezza massima dei fabbricati e le distanze minime tra i fabbricati), non avendo dei soggetti destinatari specifici, prevedono come unico mezzo legale di conoscenza la pubblicazione e non la notifica individuale a tutti i proprietari degli immobili, eccetto il caso in cui lo strumento urbanistico contiene una disposizione speciale, che si riferisce ad uno specifico e/o singolo immobile.

Tale eccezione era stata applicata da questo TAR, quando gli operatori di telefonia mobile avevano impugnato le disposizioni dei Piani Comunali ex art. 5 L.R. n. 30/2000, che stabilivano la delocalizzazione dei preesistenti impianti di telefonia cellulare, ma non per l'impugnazione delle disposizioni, di individuazione delle località, dove dovevano essere installati i nuovi impianti di teleradiocomunicazioni.

Con le suddette Sentenze n. 99 del 6.3.2009 e n. 898 del 17.2.2010 questo Tribunale aveva anche precisato che il principio di certezza ed inoppugnabilità delle scelte urbanistiche, una volta decorso il termine decadenziale di impugnazione giurisdizionale di 60 giorni, decorrente dall'esaurimento di tutte le formalità di pubblicazione previste dalla normativa urbanistica, nei confronti di tutti i soggetti residenti del Comune sussiste per tutte le disposizioni che contribuiscono alla conformazione dell'assetto urbanistico del territorio comunale e che hanno un effetto immediato nei confronti dei proprietari (e dei loro aventi causa) di tutti gli immobili facenti parte dell'intero territorio comunale, che verrebbe violato, se fosse consentita l'impugnazione delle predette disposizioni, unitamente al relativo atto amministrativo applicativo di tali disposizioni, oppure l'impugnazione delle suddette disposizioni da parte dei nuovi residenti, che si sono

trasferiti nel Comune dopo l'approvazione del PRG, o da parte dei soggetti, che hanno acquistato i terreni o i fabbricati dopo l'approvazione del PRG, doveva essere mitigato con riferimento alle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, facendo decorrere il termine decadenziale di impugnazione dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione ex art. 87 D.Lg.vo n. 259/2003, in quanto non poteva essere imposto a tali operatori economici l'onere di impugnare tutti i Piani e/o regolamenti ex art. 8, comma 6, L. n. 36/2001, approvati da tutti i Comuni italiani, entro 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Ma le citate Sentenze di questo TAR n. 99 del 6.3.2009 e n. 329 del 23.4.2007 sono state riformate dalla VI^a Sezione del Consiglio di Stato rispettivamente con le Sentenze n. 3646 del 15.6.2011 e n. 898 del 17.2.2010, le quali hanno statuito che i Piani Comunali ex art. 5 L.R. n. 30/2000 possono essere impugnati unitamente agli atti applicativi.

Conseguentemente, va esaminata nel merito l'impugnato Piano Comunale per l'individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, approvato con Del. C.C. n. 8 del 13.2.2002, che ha stabilito il divieto di installazione degli impianti di telefonia mobile in tutto il centro abitato di Melfi e nell'area agricola circostante, come perimetrata nell'allegata Tavola n. 9, prevedendo inoltre anche l'obbligo di "rispettare la distanza minima di 100 m. da ogni singolo fabbricato esistente sul territorio" comunale.

Tale Piano è illegittimo, in quanto l'interesse pubblico, perseguito dal Legislatore, con l'emanazione dell'art. 3, comma 2, D.Lg.vo n. 198/2002 e dell'art. 86, comma 3, D.Lg.vo n. 259/2003, di equiparare gli impianti di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria, rendendoli compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche e consentendone l'installazione su tutto il territorio comunale, è quello di garantire una costante e/o continua ed omogenea erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile, in modo da ottenere un'uniforme copertura e/o un dimensionamento ottimale di tale servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, capace di collegare con un livello qualitativo

accettabile gli utenti in qualsiasi parte del territorio e perciò anche durante il loro movimento ed all'interno degli edifici.

Pertanto, i Comuni con i Piani ex art. 8, comma 6, L. n. 36/2001 e/o ex art. 5 L.R. n. 30/2000, oltre a non poter stabilire valori di attenzione diversi da quelli determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a, L. n. 36/2001, non possono statuire limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile generici e/o di carattere assoluto, come quelli oggetto della controversia in esame, ma possono prevedere criteri localizzativi, che, oltre a tutelare le aree più sensibili, garantiscono comunque il completamento della rete cellulare e l'efficace copertura di tale servizio su tutto il territorio comunale (cfr. C.d.S. Sez. VI Sentenze n. 3679 del 3.6.2019, n. 3646 del 15.6.2011 e n. 3156 del 13.6.2007; C.d.S. Sez. III Sentenze n. 2073 del 5.5.2017, n. 4188 dell'8.9.2015, n. 3085 del 18.6.2015, n. 306 del 23.1.2015 e n. 905 del 25.2.2014; TAR Veneto Sez. II Sent. n. 978 del 17.9.2019; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 1027 del 15.2.2018; TAR Marche Sent. n. 859 del 14.11.2017; TAR Toscana Sez. I Sentenze n. 1062 del 19.2.2017 e n. 229 del 20.2.2008; TAR Salerno Sez. I Sent. n. 324 del 4.2.2016; TAR Latina Sentenze n. 440 del 28.5.2015 e n. 625 del 16.7.2013; TAR Lecce Sez. I Sent. n. 513 del 20.2.2014; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 25 dell'8.1.2013; TAR Molise Sent. n. 99 del 13.3.2012; TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 1068 del 25.7.2011).

Può essere assorbito il primo motivo di impugnazione.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento dell'impugnato provvedimento del Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Melfi del 27.8.2019 e del richiamato Piano Comunale per l'individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, approvato con Del. C.C. n. 8 del 13.2.2002.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento del Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Melfi del 27.8.2019 ed il Piano Comunale per l'individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, approvato con Del. C.C. n. 8 del 13.2.2002.

Condanna il Comune di Melfi al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO